

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 1

(Campo di applicazione del regolamento)

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo Statuto, dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del Consorzio.

TITOLO 1 LE ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 2

(Attività di interesse collettivo)

Il Consorzio avendo per oggetto lo svolgimento di tutte le attività mutualistiche tendenti alla conservazione, valorizzazione e miglioramento delle proprietà agro-silvo-pastorali e delle risorse ambientali, può esercitare, in forma autonoma e nell'interesse di tutti gli associati, le seguenti attività:

- coordinare e/o gestire attività connesse ai rapporti foresta/agricoltura, foresta/industria, ambiente/turismo;
- promuovere in modo organico ed efficace iniziative e rapporti fra gli organi comunitari, statali, regionali, provinciali e della Amministrazione in genere ed il mondo delle proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche e private
- ricercare ed acquisire finanziamenti necessari alla conservazione e alla valorizzazione del settore agricolo, forestale, turistico e ambientale, con particolare attenzione alle zone svantaggiate di montagna alpina
- coordinare nell'ambito del comprensorio territoriale della Comunità Montana Alta Valtellina le diverse iniziative e le diverse attività che gli Enti associati attuano o intendono attuare nel proprio territorio, mediante lo scambio di esperienze tra i diversi associati e con l'attuazione di iniziative per l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico nel campo della gestione razionale e per il progresso dell'economia agro silvo pastorale.
- favorire sinergie e scambi tecnico-commerciali tra i diversi Enti associati, e promuovere lo sviluppo di impianti e servizi che favoriscano la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti principali e secondari delle aree oggetto d'intervento.
- avviare iniziative di sperimentazione in concorso con istituzioni accademiche e universitarie, con amministrazioni pubbliche preposte alla tutela e sviluppo degli ambienti agro-forstali, del paesaggio e in genere dei territori montani.
- collaborare con la Regione Lombardia nella formulazione di proposte e suggerimenti in merito a leggi e normative in campo agricolo, forestale ed ambientale, nella elaborazione e revisione dei piani di Assestamento, nell'attivazione di un osservatorio regionale permanente del legno.
- fornire un'azione di sorveglianza e monitoraggio del patrimonio agro-silvo-pastorale associato e sul territorio dell'Alta Valle in genere.

Art.3

(Attività di interesse individuale)

Il Consorzio può fornire, inoltre, dietro specifico mandato, su i terreni di proprietà o in conduzione del richiedente, i seguenti servizi:

- conservazione, miglioramento ed ampliamento del bosco tramite rimboschimenti e rinfoltimenti;
- aggiornamento e revisione dei piani economici;
- incremento e valorizzazione della produzione forestale, e di quella legnosa, in particolare;
- valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche e tutela e incremento di flora e fauna;
- valorizzazione dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali;
- realizzazione di opere e di interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi da incendi e malattie
- manutenzione e miglioramento della viabilità rurale ed in particolare di quella forestale;
- difesa del suolo e sistemazioni idrauliche-forestali;
- conservazione e miglioramento dei pascoli montani
- adeguamento igienico-sanitario degli alpeggi e ammodernamento degli impianti lattiero-caseario
- conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico e privato
- conservazione, realizzazione e miglioramento di strutture, opere e impianti a finalità turistico-ricreative e sportive
- occupazione della manodopera locale al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni locali
- servizio di custodia e sorveglianza dei patrimoni agro-silvo-pastorali

Art.4

(Gestione e amministrazione dei patrimoni associati)

Il Consorzio può anche gestire ed amministrare i beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati, a seguito di uno specifico atto formale che stabilisca la durata dell'affidamento, gli ambiti della gestione, diritti e doveri delle parti contraenti.

La gestione sarà autonoma e separata per ogni singolo consorziato.

Art.5

(Operazioni)

Per realizzare le proprie attività il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, od ente, di apertura di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

Il Consorzio potrà concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dalla Commissione Amministratrice necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal Consorzio se in precedenza i consorziati interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie (provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dalla Commissione Amministratrice circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

Art. 6

(Svolgimento dei compiti)

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Consorzio :

- a) provvede con beni ed attrezzature propri o dei consorziati, previa apposita convenzione ;
- b) utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati, di imprese messi a sua disposizione mediante apposite convenzioni ;
- c) può assumere personale con contratti d'opera ed instaurare rapporti di lavoro subordinato ;
- d) amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.

TITOLO 2

LA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DEL CONSORZIO

Art. 7

(Criteri generali di gestione)

Per la definizione dei compiti di cui al precedente titolo la Commissione Amministratrice predispone un programma annuale di intervento, e relativo bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il programma annuale dovrà indicare le azioni generali di interesse collettivo e gli interventi specifici concordati con soci e/o clienti.

Art. 8

(Criteri generali di riparto)

I costi di gestione ed amministrazione del Consorzio, relativi alle attività generali di interesse collettivo elencate all'art.2 del presente regolamento, detratti i contributi della Regione o di altri Enti e gli eventuali proventi, saranno sopportate totalmente dai consorziati tramite il versamento di un contributo annuale ordinario, ripartito tra i Soci secondo le seguenti modalità : 50% gli Enti proprietari, 45% la Comunità Montana, 5% gli Enti non proprietari. La suddivisione del contributo tra gli Enti proprietari sarà proporzionale alla superficie fondiaria consorziata di ciascuno; per quanto riguarda gli Enti non proprietari in parti uguali.

Per le attività compiute dal Consorzio in nome e per conto di un Socio o di un cliente, le entrate e le uscite saranno imputate al richiedente stesso.

TITOLO 3

RAPPORTI SOCIETARI

Art. 9

(Modalità di ammissione dei soci)

Il soggetto che intende far parte del Consorzio dovrà inoltrare domanda alla Commissione Amministratrice secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, dell'ente, della persona o dell'associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante.

Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante attestante la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti :

A) PER ENTI PROPRIETARI:

- a) in caso di ente pubblico:
 - * delibera del consiglio comunale o dell'ente ;
 - * certificato catastale delle particelle fondiari da consorziane;
- b) in caso di proprietà privata individuale :
 - * certificato catastale delle particelle fondiari da consorziane;
- c) in caso di proprietà privata associata :
 - * estratto autentico dello Statuto sociale in vigore ;
 - * delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato l'adesione al Consorzio ;
 - * certificato catastale delle particelle fondiari da consorziane.
- d) in caso di società :
 - * certificato di iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale competente, dal quale risultino le cariche sociali in atto, i poteri degli amministratori ed i carichi pendenti ;
 - * estratto autentico dello Statuto sociale in vigore ;
 - * delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione al Consorzio.
 - * certificato catastale delle particelle fondiari da consorziane;
- e) in caso di ditta individuale :
 - * certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato ;
 - * certificato catastale delle particelle fondiari da consorziane;
 - * certificato del casellario giudiziario del tribunale per carichi pendenti ;

B) ENTI NON PROPRIETARI

- a) in caso di ente pubblico:
 - * delibera del consiglio comunale o dell'ente ;
- b) in caso di proprietà privata associata :
 - * estratto autentico dello Statuto sociale in vigore ;
 - * delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato l'adesione al Consorzio ;
- c) in caso di società :
 - * certificato di iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale competente, dal quale risultino le cariche sociali in atto, i poteri degli amministratori ed i carichi pendenti ;
 - * estratto autentico dello Statuto sociale in vigore ;
 - * delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione al Consorzio.
- d) in caso di ditta individuale :
 - * certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato ;
 - * certificato del casellario giudiziario del tribunale per carichi pendenti ;

In ogni caso la Commissione Amministratrice potrà richiedere ulteriore documentazione.

La Commissione Amministratrice, previo esame della regolarità dell'istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere espresso in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione all'Assemblea, alla quale è demandata ogni decisione al riguardo.

La decisione assembleare di ammissione al Consorzio di un nuovo socio dovrà essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla decisione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e dovrà riportare la data di decorrenza del titolo di socio e gli adempimenti dovuti.

Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento, ma senza obbligo di motivazione.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

Art. 10

(Obblighi dei consorziati)

La quota di ammissione al consorzio è fissata in Lire 100.000 lire per le proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche e private ed in Lire 100.000 per i consorziati che non possiedono proprietà fondiari. Per i Comuni della Comunità Montana Alta Valtellina la quota di ammissione è gratuita.

Per operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al Consorzio da parte di una o più proprietà e/o imprese consorziate, la commissione amministratrice potrà richiedere a queste uno specifico adeguato apporto al fondo consortile.

Per le operazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli soci rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvenza si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare a un gruppo di soci mandanti del Consorzio in specifiche operazioni dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato. I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il Consorzio.

Ai fini del perfetto compimento dell'oggetto consortile, i consorziati si obbligano a dare la propria assistenza in favore del Consorzio anche attraverso la prestazione pro quota e senza vincolo di solidarietà di garanzie, controgaranzie, fideiussioni e cauzioni, per risolvere tempestivamente tutte le necessità insorgenti.

Tali garanzie saranno sempre proporzionali all'impegno economico da ciascuno apportato nell'organizzazione comune e cioè in base alla quota di partecipazione al fondo consortile.

Art. 11

(Recesso o esclusione)

In caso di recesso volontario, il socio deve far pervenire comunicazione scritta al Presidente entro l'anno antecedente a quello di scadenza dei quinquenni, secondo quanto previsto all'art. 5 ultimo comma, dello Statuto. L'esclusione è deliberata dalla commissione amministratrice a maggioranza dei suoi componenti. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di recesso od esclusione il contributo di partecipazione al fondo consortile del socio receduto, decaduto e escluso accrescerà proporzionalmente quello degli altri consorziati in ragione delle rispettive quote di iscrizione.

I consorziati receduti, esclusi ed i nuovi titolari delle imprese o proprietà trasferite per causa di morte o per atto fra vivi che non siano ammessi al Consorzio sono responsabili verso lo stesso e verso terzi nei modi indicati nell'art. 2615 c.c. per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.

Art. 12

(Sanzioni)

In caso di infrazione alle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi del Consorzio, il presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente la commissione amministratrice per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.

Art. 13

(Composizione del collegio arbitrale)

Il collegio arbitrale previsto all'art. 15 dello Statuto, è costituito da tre componenti, dei quali due saranno designati rispettivamente dalle parti interessate ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale territorialmente competente.

Allo stesso presidente del tribunale spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purchè siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo rivoltole dall'altra parte con lettera raccomandata.

Nel caso che le parti interessate siano più di due, i tre arbitri saranno scelti su accordo di tutte le parti e, se le parti non raggiungessero l'accordo su nessuno dei tre arbitri o lo raggiungessero solo su uno o due arbitri, l'arbitro o gli arbitri mancanti saranno nominati dal presidente del tribunale competente che designerà anche il presidente del collegio.

Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma, salvo il diritto al contraddittorio.

Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro sessanta giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza sullo svolgimento dell'attività del Consorzio. In questo caso, il termine massimo sarà di trenta giorni. La sussistenza o meno del caso di urgenza sopra previsto è rimessa alla decisione del consiglio di amministrazione.

TITOLO 4

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSORTILI

Art. 14

(Funzionamento dell'assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, entro Febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo e entro Novembre per definire il bilancio preventivo. L'assemblea straordinaria si riunisce ogni

qualvolta la Commissione Amministratrice lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente della Commissione Amministratrice mediante avviso di convocazione spedito per lettera raccomandata a ciascun socio almeno 15 giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione ed anche quella dell'eventuale seconda convocazione.

Le funzioni del segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 15

(Funzionamento della Commissione Amministratrice)

La Commissione Amministratrice si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno 5 giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito anche 3 giorni prima della riunione, anche tramite fax.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione Amministratrice; ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o chi ne fa le veci.

Per deliberazioni aventi oggetto l'assegnazione di lavori è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le funzioni di segretario della Commissione Amministratrice sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 16

(Funzionamento del collegio dei revisori dei conti)

Nell'adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione.

Copia della relazione è allegata al rendiconto.

Art. 17

(Indennità, compensi e rimborsi agli Amministratori)

Al Presidente del Consorzio compete, per lo svolgimento delle sue funzioni, un'indennità di carica, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute e regolarmente documentate.

Ai membri della Commissione Amministratrice è riconosciuto un gettone di presenza per ogni incontro o missione effettuata in connessione con le proprie funzioni di carica, oltre che il rimborso di tutte le spese di viaggio sostenute e regolarmente documentate.

Le indennità, i rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti al Presidente ed ai componenti della Commissione Amministratrice saranno determinati con apposita deliberazione da parte dell'assemblea, in misura comunque non superiore a quanto previsto per gli amministratori degli enti pubblici locali dal testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni.

Art. 18

(Indennità, compensi e rimborsi ai Sindaci)

Al Presidente del Collegio Sindacale, che dovrà essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti, compete, per il controllo, la verifica e la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili, un'indennità di carica.

Agli altri componenti del collegio dei revisori dei conti spetta, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute regolarmente convocate, e il rimborso delle spese di viaggio sostenute o regolarmente documentate.

Gli emolumenti ed i gettoni di presenza spettanti ai componenti ed al presidente del collegio dei revisori dei conti saranno determinati con apposita deliberazione dell'assemblea, e comunque in misura non superiore a quanto stabilito dalle tariffe di categoria in vigore.